

(N. 1552)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei Senatori **BENEDETTI** Luigi, **CARBONARI**, **CONCI**, **PIEMONTE**, **TISSI**, **MOTT**,
BRAITENBERG, **CONTI**, **MEDICI**, **BASTIANETTO** e **MARCONCINI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 23 FEBBRAIO 1951

Istituzione dell'Ente « Parco Nazionale Brenta Adamello Stelvio ».

ONOREVOLI SENATORI. — A lato dei provvedimenti rivolti a migliorare il livello materiale della popolazione — e quanto più questa si sviluppa quantitativamente — è indispensabile sviluppare specifiche iniziative, rivolte al miglioramento spirituale, dunque qualitativo del popolo.

Fra tali iniziative si inserisce appunto l'Istituto del Parco nazionale, Istituto che per essere eminentemente pratico e psicologicamente adatto agli scopi sociali che si propone, è stato largamente sviluppato in ogni parte del mondo, e specialmente in America ed in Russia.

Il presente disegno di legge per l'istituzione dell'Ente « Parco Nazionale Brenta Adamello Stelvio », che abbiamo l'onore di sottoporre alla vostra attenzione, è stato concepito tenendo presenti: *a*) i problemi particolari e *b*) le moderne finalità educativo-sociali del « Parco » quale Istituto di carattere internazionale.

I problemi che richiedono una urgente soluzione sono i seguenti:

1° *Necessità di riformare il Parco Nazionale dello Stelvio* (nato nel 1935 con la legge

24 aprile, n. 740), per aggiornare la sua organizzazione tecnica e amministrativa e porlo finalmente in grado di funzionare.

2° *Necessità nazionale di estendere la protezione e la sorveglianza agli esemplari superstiti dell'orso bruno delle Alpi* (*ursus*, *arctos*, *arctos* L.) aventi il loro estremo *habitat* nella zona delle Dolomiti di Brenta e dell'Adamello, sita appena fuori dagli attuali confini del Parco dello Stelvio.

Il Parco Nazionale dello Stelvio — appoggiato ad occidente, al confine politico con la Svizzera ed a breve distanza dal Parco Nazionale Elvetico — come è noto anche all'estero — non ha mai funzionato. E ciò per le seguenti ragioni:

per la mancanza di una direzione in mano ad un organo collegiale costituito dalle rappresentanze di tutti i numerosi interessi generali e locali implicati nel Parco, interessi che tra poco illustreremo;

per la mancanza di una idonea disciplina parchistica, varia e conforme all'importanza peculiare delle zone;

per la mancanza di una delimitazione dei confini fatta sul posto a cura dello stesso organo direttivo del parco, col rispetto e con l'adattamento alle particolari circostanze ambientali;

per la mancanza di finanziamento e di sorveglianza.

* * *

Lo spirito che ha animato il presente disegno di legge tiene per fermi gli scopi e i caratteri del Parco Nazionale, secondo i più moderni concetti internazionali ed ai quali è bene che anche il nostro Paese si adegui.

La seguente esposizione sintetica dei caratteri moderni del Parco Nazionale, illustra la importanza sociale ed economica dell'Istituto ed illumina la via al legislatore.

Il Parco è:

istituto per il popolo di ricreazione, di istruzione e di educazione morale (educa al rispetto della cosa di tutti, ossia al rispetto del patrimonio comune; sviluppa la sensibilità alle bellezze del paesaggio, ecc.);

istituto scientifico e naturalistico in particolare, nonchè centro di esperimenti di colture (agricola ed anche zootecniche) di alta montagna;

strumento di richiamo turistico (specialmente del turista straniero) e di educazione turistica;

strumento di incremento alpinistico e di educazione alpinistica;

strumento per la conservazione e la propagazione degli animali da caccia e da pesca e strumento di educazione venatoria;

strumento di tutela del paesaggio;

strumento di importanza propriamente economica: incremento alle ricchezze naturali (forestali, faunistiche, turistiche, ecc.) con conseguente valorizzazione dei terreni sterili o non meglio utilizzabili;

tipico strumento di lotta contro la disoccupazione. Infatti il parco richiede un impiego del fattore lavoro (sovraabbondante in Italia) di gran lunga superiore all'impiego di materie prime, preziose alla nostra economia;

strumento di prestigio nazionale verso l'estero.

Altra funzione del Parco, è quella di essere uno strumento di giustizia: i cacciatori godono

del patrimonio faunistico, «catturando» gli animali; ma moltissime altre persone per diletto o per studio vorrebbero godere dello stesso patrimonio «osservando» vivi e liberi gli animali selvatici.

È giustizia riconoscere il diritto di questi ultimi, almeno su una ristrettissima porzione di territorio, quella del Parco Nazionale.

* * *

Poichè dunque l'Istituto del Parco coinvolge interessi educativo-sociali e naturalistici di indole generale, regionale e locale, il presente disegno di legge prevede l'amministrazione del Parco in mano ad un organo direttivo collegiale necessariamente composto dalle rappresentanze dei più importanti interessi implicati e cioè: istruzione ed educazione popolare; indagini ed esperimenti scientifici, turismo; agricoltura foreste, caccia e pesca, protezione della natura e tutela del paesaggio. Soprattutto nell'organo direttivo del Parco dovrebbero essere presenti i tutori dei diritti locali (privati e comunali) e dei problemi economici e demografici delle popolazioni montane accanto ai rappresentanti dei complessi interessi generali dello Stato, del suo prestigio nel campo naturalistico internazionale, ecc.

L'istituzione di un tale organo collegiale, che è statale e regionale (o interregionale) a un tempo, non solo supererebbe qualunque antitesi di interessi, ma offrirebbe veramente un chiaro esempio di collaborazione fra Stato e Regione.

È quest'organo peraltro, che dovrebbe tracciare i confini del Parco e determinare a seconda delle zone, la relativa disciplina amministrativa in armonia agli interessi economici ecc.

Sia per esigenze strettamente tecniche, sia per analogia ai nostri Parchi nazionali del Gran Paradiso e d'Abruzzo, quanto infine per la precisa osservanza dei voti emessi da una Commissione nominata dal Ministro per l'agricoltura e foreste, in data 27 gennaio 1948, il predetto organo direttivo del Parco dovrebbe assumere la struttura di un «Ente autonomo».

Non è perciò possibile concepire un funzionante Parco Nazionale in mano ad una ammi-

nistrazione costituita da un solo individuo: ciò sarebbe in contrasto con lo spirito della istituzione, col nostro clima politico e con la legge.

* * *

L'esame dei problemi particolari e generali ora compiuti ci acconsente l'illustrazione dei singoli articoli del presente progetto legislativo.

L'articolo 1 prevede l'istituzione dell'Ente « Parco Nazionale Brenta Adamello Stelvio » retto da un organo collegiale (articolo 6) affinché come si è detto, si armonizzino e si potenzino fra loro i complessi interessi dello Stato e della Regione.

Si è ritenuto di dover insistere sul principio della rappresentanza e tutela di tutti gli interessi e della necessità della loro conciliazione reciproca (articolo 7), poichè ciò costituisce un pilastro fondamentale per la riuscita pratica della istituzione.

D'altronde il Consiglio direttivo non può essere troppo numeroso sia per questioni di pratico funzionamento, che per questioni economiche.

L'articolo 4 scolpisce gli scopi del Parco colmando così una lacuna che ricorre in ogni legge istitutiva, fino ad oggi uscita, degli altri Parchi Nazionali. Infatti, in quelle leggi appare la nuda enunciazione di « Parco Nazionale » quasi una promessa elegante, della quale però non si precisa l'oggetto.

Quanto alla circoscrizione territoriale dell'Ente il problema va risolto cautamente per non ripetere gli errori che abbiamo rilevati a questo proposito nell'istituzione del Parco dello Stelvio. È chiaramente dimostrato che è cosa impossibile stabilire ed imporre in sede legislativa, precise delimitazioni dei confini di un parco, in base ad un lavoro tecnico di tavolino. Così l'articolo 3 stabilisce una competenza territoriale di massima ed è nell'ambito di tale competenza che il Consiglio costitutivo (vedi articolo 22) traccerà i precisi confini delle « zone Parco », tenuto conto delle tante particolarità orografiche e umane del luogo, delle esigenze tecniche, dell'aspetto finanziario e delle finalità dell'istituzione.

La competenza territoriale comprende i 95 mila ettari del Parco Nazionale dello Stel-

vio (articolo 2) e i 60 mila circa della zona Brenta-Adamello (articolo 3).

Naturalmente i precisi e definitivi confini del Parco racchiuderanno una zona di ampiezza molto minore.

L'organo collegiale che amministra il parco è il Consiglio direttivo (articoli 5 e 6) che nasce dalla metamorfosi del Consiglio costitutivo (articolo 22), il quale per ragioni tecniche e pratiche, viene senz'altro nominato dal presente disegno.

La composizione del Consiglio costitutivo (articolo 22) offre le più sicure garanzie nel delicato problema della definizione dei confini.

La speciale disciplina che il Consiglio costitutivo (articolo 22) stabilirà entro il perimetro del Parco, non sarà — è ovvio — rigidamente uniforme, bensì diversa secondo le zone: così per conciliare le esigenze venatorie locali, si potranno istituire in certe zone — per lo più periferiche del Parco — appositi « pre-parchi » con particolare disciplina venatoria. Inoltre tutto in giro al Parco potrà essere stabilito il cosiddetto « anello di protezione » per temperare il trapasso della zona parco a quella esterna (articolo 10).

Necessariamente l'Ente funzionerà di fatto soltanto dopo l'approvazione del regolamento di cui all'articolo 10, ossia quando cesseranno le funzioni del Consiglio costitutivo (articolo 21) e subentrerà il Consiglio direttivo (articolo 6).

Il Consiglio direttivo — data la specifica e adatta composizione — potrà anche contribuire (secondo comma articolo 3) ad una più lata protezione delle bellezze naturali dell'ambito della Regione; e ciò ad integrazione della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e relativo regolamento 3640, n. 1357, tenuto conto anche dell'articolo 11, n. 7 dello Statuto per la regione Trentino-Alto Adige, circa la tutela del paesaggio.

Il Consiglio direttivo è affiancato dalla Direzione tecnica (articolo 9) con la quale collabora strettamente.

I vincoli generali sono stabiliti dall'articolo 11.

Il fondamento giuridico di questo articolo lo troviamo nella nostra Costituzione, nelle limitazioni ed oneri alla proprietà privata secondo il nostro diritto positivo; nella legislazione forestale, nella legge sulla protezione delle

bellezze naturali già citata e nella legislazione sulla caccia.

Il Regolamento sarà più preciso circa le eccezioni all'abbattimento di capi di selvaggina di volta in volta stabilite dall'Ente per motivi tecnici. Qualità e numero dei capi abbattuti dovranno apparire nella relazione tecnica annuale del Parco, unitamente alle ragioni che giustificano il provvedimento nei confronti delle finalità del Parco, finalità che tengono sempre presente la conservazione delle espressioni spontanee della natura e la funzione sociale educativa del Parco.

Eventuali limitazioni al pascolo saranno debitamente risarcite (articolo 15).

Circa i vincoli sui beni immobiliari e su altri diritti (articolo 11) e circa i relativi risarcimenti (articolo 15) il disegno accoglie, come principio, di risarcire i privati e i Comuni, quando a questi è richiesto un sacrificio specifico ed eccezionale a favore degli interessi della collettività.

La nostra legislazione in materia di boschi e di terreni montani (decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 3267) nulla dice circa il risarcimento dei danni derivanti ai privati proprietari a causa dei vincoli posti allo sfruttamento del bosco per scopi idrogeologici. Nè la prassi li ha riconosciuti. Ciò perchè non si ravvisa di dover indennizzare chi male utilizza delle risorse del suolo dal punto di vista collettivo. Il presente progetto, analogamente, e di proposito, tace circa i compensi per il vineolo alle costruzioni (compensi che nemmeno sono riconosciuti esplicitamente dalla legge sulle bellezze naturali del 1939). Ciò è ovvio, sia perchè l'Ente nelle sue decisioni discrezionali è strettamente vincolato allo spirito della presente legge (articoli 4 e 11) che salvaguarda gli interessi del privato, sia perchè non è più concepibile che il privato eserciti una signoria sul suolo, contraria all'interesse suo e a quello generale.

In ogni caso, circa le modificazioni al regime fondiario e circa le costruzioni in genere, il Regolamento provvederà a tutelare e armonizzare interessi locali e generali, tenendo conto principalmente dei fattori estetico e turistico-educativi.

Il Regolamento potrà anche richiamarsi alla legge del 1939 che si è citata.

Quanto all'esercizio del pascolo, il Consiglio dell'Ente potrà disciplinare quello ovino per tutelare i territori del Parco da eventuali infezioni o infestazioni portate dagli armenti provenienti da lontane zone. Eventuali limitazioni al pascolo, saranno debitamente risarcite (articolo 15).

Il Parco, in base alle sue finalità non intacca, ma potenzia grandemente la economia dei privati e della società.

Il Regolamento poi sarà preciso circa la cessazione dei diritti in corso nelle riserve venatorie (articolo 23).

Quanto alle sanzioni (articolo 17) è da rilevare che l'Ente ha proprio lo scopo di reprimere le malsane costumanze e la mancanza di rispetto al patrimonio comune rappresentato dai valori della natura. Si richiedono pertanto mezzi efficaci e persuasivi contro gli abusi della cosa di tutti. Si è persuasi che quanto più la legge è energica, e severa è la sua applicazione, tanto più rare saranno le trasgressioni. Fondamento del Parco è l'educazione popolare e tale educazione non si può pensare senza una energica repressione.

Sovente accade che basta mostrare le armi per ottenere gli effetti voluti, senza farne uso. Occorre insomma creare una psicologia di rispetto del visitatore, il quale in pratica, non avrà nessuna noia se si lascerà guidare dal suo innato senso di civismo, che le severe sanzioni stimolano.

Nelle persone preposte alla Direzione del Parco deve necessariamente albergare una sensibilità psicologica e sociale. Il Parco non si basa tanto sulla burocrazia, quanto su una questione di uomini posti alla Direzione, oppure il Parco non raggiungerà i suoi scopi principali. Si noti che speciali norme repressive sono anche contemplate nella legge sulla protezione delle bellezze naturali del 1929.

Il danno recato, dal trasgressore, al Parco, è particolarmente grave perchè incide sugli sforzi finanziari e morali dell'Ente.

L'America ci testimonia l'odierna rarità delle trasgressioni nei suoi Parchi Nazionali. Questo fatto ha acconsentito di spostare le funzioni delle guardie-parco, dal primitivo compito di antibraconaggio a compiti naturalistici, sociali-educativi, con l'istituzione di servizi per il pubblico di rilevante utilità. Il Parco nazio-

nale del Gran Paradiso sta ottenendo gli stessi risultati.

È poi ovvia la necessità di una legge severa per la tutela degli scopi del Parco poichè se bastasse la legge generale, allora tutta l'Italia sarebbe un Parco Nazionale.

Nell'articolo 20 si affronta la questione del finanziamento.

Sono principalmente chiamati al finanziamento dell'Ente:

lo Stato, il quale è interessato in tutti i benefici già diffusamente illustrati. Particolarmente lo Stato dovrebbe intervenire per sostenere le spese del personale, inserendole nella lotta contro la disoccupazione;

la Regione, la cui posizione è analoga a quella dello Stato. In particolare però, la Regione dovrebbe partecipare alle spese degli impianti duraturi del Parco.

Poichè le imprese industriali sono strumento di ricchezza e quindi indirettamente di sviluppo quantitativo della popolazione, ad esse si richiede di essere presenti, sia pure con una piccola aliquota, in un'opera rivolta direttamente al progresso spirituale e quindi qualitativo della popolazione.

Il controllo dell'Ente è previsto dall'articolo 8 seguendo da vicino la legge sul Gran Paradiso.

Nell'articolo 13 si danno le basi per l'organizzazione del personale di vigilanza.

Analogamente alle leggi istitutive degli altri parchi italiani, nell'articolo 14 si prevedono gli espropri. Essi dipenderanno naturalmente dalle ragioni tecniche e dalle possibilità finanziarie del Parco.

L'articolo 16 stabilisce la opposizione ai provvedimenti dell'Ente, date le singolari funzioni dell'Ente, mentre l'articolo 18 disciplina le conciliazioni dalle contravvenzioni.

L'articolo 19 offre agevolazioni amministrative circa i diritti di bollo e registro e circa l'estensione all'Ente dei benefici in materia di franchigia postale goduti dalle amministrazioni dello Stato allo scopo di incoraggiare intensi rapporti con gli istituti scientifici dello Stato e per far risaltare il suo carattere di Ente di interesse nazionale. Per l'articolo 24, invece, l'Ente sarà fornito di armi dal Ministero della difesa e potrà, di norma, fare acquisti dall'ammini-

strazione dell'esercito alle stesse condizioni dei Corpi militari.

Si è infine ritenuto porre in evidenza, nell'articolo 12, i compiti circa la tutela dell'orso, acconsentendo all'Ente di sorvegliare il plantigrado, anche se dovesse temporaneamente spostarsi oltre le zone del Parco.

* * *

Non vi è oggi forse in tutta Italia un luogo più adatto e più necessario dove applicare l'articolo 9 della Costituzione circa la tutela del paesaggio, della zona Adamello-Dolomiti di Brenta. Sorprende assai la legge del 1935, che creò il Parco Nazionale dello Stelvio (95 mila ettari) proprio al limitare della zona Adamello-Dolomiti di Brenta che è *habitat* di una rarità faunistica di interesse non solo nazionale, ma internazionale, *l'orso bruno delle Alpi*.

Nonostante che la nostra legge oggi vieti la uccisione e la cattura degli orsi, in realtà, il numero dei piantigradi è in regresso a causa della franca disobbedienza alla legge stessa.

L'*habitat* naturale dell'orso (e segnatamente la valle di Genova) va sempre più restringendosi, sia per gli sfruttamenti forestali connessi alla costruzione di nuove strade, sia a causa delle opere idroelettriche, e pertanto i pochi esemplari rimasti sono spinti a cercare il cibo lontano alla loro sede naturale.

Così l'orso preda talvolta i capi di bestiame *incostuditi* che trova lungo il suo cammino e la reazione dei pastori è facilmente comprensibile.

La pura è semplice formula legislativa non basta a preservare i nostri rarissimi esemplari di orso alpino: è indispensabile ed urgente la creazione di un Parco Nazionale efficiente per sorvegliarli, per selezionarli in certi casi e per offrire loro l'ambiente naturale necessario.

Se la creazione di tale Parco Nazionale verrà differita o rigettata, tra poco tempo la specie orso sarà estinta e sussisteranno soltanto le poche beffarde parole di una legge con la quale il legislatore si era proposto di tutelare l'orso.

La preservazione dell'orso non implica soltanto una ragione scientifica ed una ragione di prestigio nazionale o una ragione turistico-

economica. La conservazione dell'orso ha pure una ragione psicologica, quella di richiamare l'attenzione del vasto pubblico sul fatto che la natura è vulnerabile e che la continuità delle sue risorse è legata ad un delicato equilibrio, che tutti devono contribuire a mantenere per il bene della presente e delle future generazioni.

Questa zona dell'Adamello e delle Dolomiti di Brenta di 40-60 mila ettari dovrebbe essere dichiarata Parco Nazionale, anche per il fatto che offre un paesaggio veramente di eccezionale bellezza, paesaggio che occorre proteggere e valorizzare turisticamente, sia sotto l'aspetto della gea come della fauna e della flora. Le sollecitazioni di personalità italiane e specialmente straniere per la salvezza della specie orso sono innumerevoli e pure numerosissimi sono gli scritti e le pubblicazioni circa questo specifico problema naturalistico e parchistico d'interesse europeo. Senza dubbio la zona Brenta-Adamello si presta a costituire il più completo, il più interessante e il più splendido parco nazionale d'Europa.

Sollecitati, come abbiamo detto:

dalla necessità di riformare l'attuale Parco Nazionale dello Stelvio, con la creazione di un Ente autonomo, analogamente agli altri parchi nazionali italiani, il Parco del Gran Paradiso e quello d'Abruzzo;

dalle necessità di tutelare gli ultimi superstiti esemplari di orso alpino, spostando un poco più a sud l'attuale superficie delle zone Parco Stelvio;

dalla necessità di tutelare certe zone sul confine svizzero, presso il Parco omonimo;

dalla necessità di provvedere alla tutela delle bellezze naturali nell'ambito della regione Trentino-Alto Adige, in base alla legge dello Statuto regionale:

sottoponiamo l'esame del presente disegno di legge per la costituzione dell'Ente « Parco Nazionale Brenta-Adamello Stelvio », disegno che affidiamo alla sensibilità sociale e alla benevolenza dei Colleghi e quindi alla loro approvazione.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Istituzione dell'Ente.

È istituito l'« Ente Autonomo per il Parco Nazionale Brenta Adamello Stelvio » con sede in Trento.

Art. 2.

Amministrazione e revisione del Parco Nazionale Stelvio.

L'Ente assume l'amministrazione e le proprietà del Parco Nazionale dello Stelvio, istituito con legge 24 aprile 1935, n. 740 e curerà il suo riordinamento, nonchè il trapasso di tutto il suo attuale materiale di dotazione, le sue attività, le sue passività e i suoi contributi.

Art. 3.

Competenza territoriale.

Sono incluse nella competenza territoriale dell'Ente oltre alla superficie del Parco Nazionale dello Stelvio, le Dolomiti di Brenta e il Gruppo Adamello-Pressanella, nei limiti indicati nell'annessa carta topografica, e cioè: passo del Tonale, passo delle Freine, lago di Andalo, lago di Molveno, dosso delle Saette, M. Iron, M. Ritorto, dosso dei Morti, M. Colombe, Corno di Grevo, Pian di Regina, M. Avio, passo del Tonale.

Nell'ambito della Regione Trentino-Alto Adige, l'Ente provvederà a promuovere la tutela di determinate espressioni geologiche, geografiche, faunistiche e floristiche aventi un particolare interesse pubblico.

Art. 4.

Attribuzioni.

Nell'ambito della competenza territoriale dell'Ente, e a norma dell'articolo 10 della presente legge, verrà tracciato il perimetro delle zone Parco Nazionale:

dove l'Ente organizzerà servizi e strumenti per l'elevazione morale, la cultura e la sana ricreazione del popolo;

dove l'Ente preserverà la fauna selvatica e la flora;

dove l'Ente preserverà le bellezze del paesaggio, che, in armonia alle civili esigenze ed alla razionale economia dei Comuni interessati, saranno serbate il più possibile intatte per favorire il turismo e l'educazione popolare;

dove infine l'Ente favorirà gli esperimenti per il progresso dell'economia agro-silvo-pastorale e le ricerche scientifiche condotte dal Centro Studi Alpini dell'Istituto Nazionale delle Ricerche.

L'Ente non prenderà iniziative contrarie alle convenzioni internazionali che saranno adottate con la partecipazione italiana nel campo della protezione della Natura.

Art. 5.

Composizione dell'Ente.

Sono organi dell'Ente:

- Il Consiglio Direttivo.
- Il Comitato Esecutivo.
- Il Presidente.
- Il Collegio dei Revisori.

Art. 6.

Amministrazione.

L'Ente è amministrato dal Consiglio direttivo così composto:

- un membro nominato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri;
- un membro nominato dal Ministero della Agricoltura e delle Foreste;
- due membri nominati dal Ministero della Pubblica Istruzione;
- quattro membri nominati dalla Giunta Regionale del Trentino-Alto Adige;
- un membro nominato dal Commissariato del Turismo.

I membri così nominati durano in carica quattro anni e possono venire riconfermati.

Il Consiglio direttivo elegge nel suo seno il Presidente, un Vice presidente e un segretario, i quali formano il Comitato Esecutivo dell'Ente.

Il Comitato esecutivo avrà facoltà di far partecipare a singole adunanze del Consiglio direttivo un certo numero di esperti, in relazione al particolare oggetto delle adunanze stesse, scegliendoli fra i rappresentanti di associazioni, fra i sindaci dei Comuni interessati, e fra professionisti e privati che abbiano speciale competenza.

Detti esperti avranno solo funzione consultiva.

Avranno funzione deliberativa i rappresentanti delle Province interessate limitatamente alla materia che ne ha determinato la loro convocazione.

I membri dovranno possedere una specifica competenza tecnica o amministrativa conforme alla finalità dell'Ente.

Art. 7.

Conciliazione dei vari interessi.

Non è necessario che i Consiglieri appartengano alla Amministrazione che li nomina. Ma in seno al Consiglio Direttivo dovranno trovare *armonica espressione* gli interessi tecnici e amministrativi che le finalità del Parco implicano secondo l'articolo 4.

Nel Consiglio saranno tenuti particolarmente presenti gli interessi che investono la scuola, l'educazione, il turismo, l'agricoltura montana e le foreste, la scienza, la fauna selvaggia, il paesaggio ed i più civili interessi locali.

Art. 8.

Controllo.

Il controllo contabile dell'Ente è esercitato dal Collegio dei revisori composto da tre membri nominati: uno dalla Regione Trentino-Alto Adige, uno dal Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste e uno dal Ministero del Tesoro. Questo ultimo ne è il Presidente.

Art. 9.

Direzione tecnica.

Alla direzione dei servizi tecnici e amministrativi è preposto un Direttore tecnico, nominato dal Consiglio direttivo dell'Ente.

Alle sue dipendenze sono posti uno o più Amministratori e il personale d'ufficio.

Al Direttore è pure sottoposto il Corpo delle Guardie.

Egli esplica la sua attività di concerto col Presidente, riferisce con relazione al Consiglio direttivo e formula proposte.

Art. 10.

Regolamento.

Con regolamento che deve essere sottoposto all'approvazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, e della Giunta regionale del Trentino-Alto Adige, il Consiglio direttivo, udito il parere della direzione tecnica, stabilisce le norme per l'amministrazione dell'Ente ed il limite territoriale della loro applicazione; in particolare disciplina le zone « Parco », « pre-parco » e « anello di protezione ».

Il detto Regolamento sarà pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* ed una copia di essa dovrà restare affissa per tre mesi all'albo di tutti i Comuni interessati.

Art. 11.

Vincoli generali.

Se le norme del Regolamento non dispongono diversamente entro i perimetri tracciati a norma degli articoli 4 e 10:

è vietata la cattura e la molestia degli animali selvatici;

il patrimonio ittologico è amministrato dall'Ente, affinché, mediante la sua intensa coltivazione, l'esercizio della pesca sia strumento di richiamo turistico;

qualunque costruzione o ricostruzione o attendamento o ammassamento di materiali dovrà ottenere l'autorizzazione dell'Ente il quale prescriverà le modalità di esecuzione tenendo in debito conto l'utilità economica del lavoro e le finalità pubbliche del Parco.

Il Regolamento disciplina la raccolta delle piante spontanee ed il comportamento dei visitatori, sia nei rifugi come in ogni diverso luogo del Parco.

Art. 12.

Tutela dell'orso alpino.

Gli esemplari dell'orso bruno delle Alpi (*Ursus arctos, arctos L.*) saranno strettamente sorvegliati e controllati dall'Ente ovunque si spostino, anche nella loro consistenza numerica la quale sarà mantenuta entro opportuni limiti quantitativi.

Art. 13.

Personale di vigilanza.

Su proposta della Direzione tecnica l'Ente assume il personale amministrativo d'ordine ed il personale di vigilanza con lo stato giuridico che sarà stabilito con apposito regolamento approvato dal Consiglio direttivo.

Il personale di vigilanza è costituito dalle guardie-parco e dai capi guardia, che formeranno unitamente al Direttore ed agli Amministratori il Corpo delle guardie del Parco Nazionale Brenta Adamello Stelvio.

Gli appartenenti al Corpo delle guardie sono autorizzati a portare armi da guerra anche automatiche, ad indossare in servizio e fuori servizio l'uniforme di prescrizione e sono esenti dalle tasse relative alle concessioni di pesca, caccia e porto d'armi.

Al Direttore del Parco, agli Amministratori e ai capi-guardia è attribuita la qualifica di ufficiali di polizia giudiziaria.

Alle guardie-parco è attribuita la qualifica di agenti di polizia giudiziaria.

La vigilanza del Parco è anche affidata agli altri agenti della forza pubblica.

Art. 14.

Espropri.

L'Ente è autorizzato ad acquistare, ed anche, in caso di mancato accordo, ad espropriare i terreni compresi entro la competenza territoriale stabilita.

L'interesse del Parco, dichiarato dal Consiglio direttivo e confermato dal Commissario del Governo per la Regione, costituisce senz'altro titolo di accertamento dell'utilità pubblica legittimante la procedura di espropriazione.

Art. 15.

Risarcimenti.

Le autorizzazioni per la razionale utilizzazione del bosco dovranno essere date dall'autorità forestale in accordo con l'Ente.

Le eventuali limitazioni richieste dagli scopi dell'Ente e determinanti perdite per i proprietari privati, saranno risarcite dall'Ente, salva la deduzione dei benefici che agli immobili dell'interessato derivino dall'attività dell'Ente.

L'esercizio del pascolo ovino e caprino concesso giusta la vigente legislazione in materia, potrà dall'Ente essere sospeso mediante la rifusione delle perdite che ne subissero i Comuni o i proprietari dei pascoli, a meno che il provvedimento non sia preso dalle competenti autorità per motivi di polizia veterinaria, salva anche qui, la deduzione dei benefici che agli immobili dell'interessato derivino dalle attività dell'Ente.

Gli eventuali danni arrecati alle proprietà private dall'incremento della fauna selvatica, oltre la normale consistenza, verranno assunti dall'Ente con le modalità e nei limiti che saranno stabiliti col Regolamento per l'applicazione della presente legge, di cui all'articolo 10, salva la deduzione del valore dei benefici che agli immobili dell'interessato derivano dalle attività dell'Ente e semprechè i danni non siano causati da mancanza di custodia da parte del proprietario.

Art. 16.

Opposizione ai provvedimenti dell'Ente.

Contro i provvedimenti disposti dall'Ente, è prevista nei termini di 20 giorni dalla comunicazione all'interessato l'opposizione allo stesso Ente il quale, mediante deliberazione motivata, sentita la Direzione tecnica, deciderà sul ricorso.

Il ricorso all'autorità giudiziaria per l'affermata lesione dei diritti, in esorbitanza dei poteri discrezionali spettanti all'Ente, sarà ammesso solo dopo l'esperimento del ricorso di cui al precedente comma.

Art. 17.

Sanzioni.

I contravventori al Regolamento del Parco sono puniti con ammende variabili da lire 300 (trecento) a lire centomila, aumentabili fino a trecentomila se il giudice si vale della facoltà indicata nel capoverso dell'articolo 26 del Codice penale.

La pena può essere aggravata con delibera del Comitato esecutivo del Parco con la pubblicazione della pena stessa per un termine non maggiore di tre anni entro i perimetri delle zone Parco.

L'Ente inoltre può esigere il pagamento di una indennità equivalente alla maggiore somma tra il danno arrecato ed il profitto conseguito mediante la commessa trasgressione.

Se il trasgressore non accetta la misura fissata dal Comitato esecutivo di concerto con la Direzione tecnica, l'indennità è determinata da un collegio di tre periti, da nominarsi: uno dall'Ente l'altro dal trasgressore e il terzo dal Presidente del Tribunale.

Le relative spese sono anticipate dal trasgressore.

L'esperimento della procedura del suddetto giudizio collegiale è condizione di procedibilità per l'esercizio dell'azione avanti al magistrato ordinario.

L'indennità comunque determinata è riscossa dall'Ente secondo le norme della vigente legge sulla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato.

Contro chi esercita abusivamente la caccia o la pesca, sono estese le pene di cui al 1° comma dell'articolo 638 del Codice penale con particolare rigore tenendo conto delle finalità educativo-sociali del Parco.

Inoltre l'ammontare del danno sarà determinato nella misura di cinque volte il valore degli animali uccisi o presumibilmente feriti, calcolato in base al prezzo della selvaggina viva. Ma in ogni caso l'ammontare da risarcirsi non sarà inferiore a lire diecimila.

Per il collocamento o detenzione in zone parco di laccioli o di altri mezzi di caccia e pesca vietati ai sensi delle vigenti leggi sarà

applicata la massima pena prevista dal comma primo del presente articolo.

Il trasgressore sarà privato della licenza di caccia e pesca e porto d'armi per cinque anni.

Peraltro, contro chi distrugge, disperde, deteriora o rende del tutto o in parte inservibili le cose mobili o immobili entro il perimetro del Parco è sempre applicabile l'articolo 635 del Codice penale con particolare rigore, avuto riguardo alle finalità educativo-sociali della istituzione del Parco Nazionale.

Chiunque sarà trovato in possesso di fiori, piante o parti di piante, o di animali, provenienti dal territorio del Parco, dei quali sia proibita la raccolta, la recisione, l'uccisione o la cattura, verrà punito con l'ammenda da lire 500 a lire 9.000 salvo le maggiori pene cui lo stesso fatto sia soggetto in virtù della presente legge.

Art. 18.

Conciliazione delle contravvenzioni.

Le contravvenzioni possono essere conciliate soltanto dalla Direzione del Parco ed il pagamento deve avvenire entro trenta giorni dalla notifica del verbale al contravventore.

La conciliazione però non esime dalla confisca degli animali uccisi, delle armi e dei cani e di ogni strumento che può concorrere all'atto di bracconaggio, nè dal risarcimento dei danni nè dall'obbligo di rimettere in pristino a spese del contravventore le bellezze naturali manomesse o alterate.

La conciliazione non è ammessa quando si tratta di contravvenzioni previste dal Codice penale o da leggi speciali per le quali non è consentita l'oblazione.

Art. 19.

Agevolazioni amministrative.

Le quietanze, i verbali, le notificazioni e gli atti relativi alle conciliazioni sono esenti da ogni diritto e spese di bollo e registro.

All'Ente sono estesi i benefici accordati alle Amministrazioni dello Stato in materia di franchigia postale.

È prevista inoltre per l'Ente l'assistenza dell'Avvocatura dello Stato.

Art. 20.

Finanziamento.

Le entrate dell'Ente sono le seguenti:

1° contributo annuo dello Stato, lire 60.000.000;

2° contributo annuo della Regione Trentino-Alto Adige, lire 15.000.000;

3° contributo obbligatorio delle Società industriali e commerciali che ricavano benefici mediante lo sfruttamento delle risorse naturali o caratteristiche della zona. I contributi saranno applicati con addizionale non superiore al 0,20 per cento sul reddito accertato ai fini della ricchezza mobile;

4) ogni altro provento o contributo a qualunque titolo assegnato da Enti, Associazioni o privati nazionali o stranieri;

5) contributi di miglioria imposti ai proprietari di beni avvantaggiati dalle opere promosse dall'Ente nei limiti e con le modalità stabilite dalla legge;

6) introiti dei permessi di pesca e concessioni che rilascia l'Ente per il Parco Nazionale Brenta Adamello Stelvio;

7° redditi dei terreni dell'Ente, redditi dei terreni demaniali, redditi di ogni attività dell'Ente;

8° redditi provenienti dalle pene pecuniarie, conciliazioni e oblazioni corrisposte dai contravventori, detratta la parte spettante agli agenti scopritori;

9° contributi straordinari conferiti all'Ente in occasione di iniziative di interesse internazionale o comunque demandate all'Ente.

L'importo dei contributi annui spettanti all'Ente varierà di diritto in rapporto alla stessa percentuale di variazione che subiranno le retribuzioni degli impiegati dello Stato di grado 11° rispetto alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 21.

Ricupero maggiori spese.

All'onere derivante in seguito alla presente legge sarà provveduto istituendo nel bilancio del Tesoro un Capitolo: Fondo per il finanziamento dei « Parchi Nazionali ».

Tale fondo sarà costituito col 50 per cento dei proventi derivanti dalle soprattasse venatorie, in deroga a quanto stabilito all'articolo 92 del Testo Unico del 5 giugno 1939, n. 1016, soprattasse che vengono elevate a 40 volte rispetto a quanto stabilito dall'articolo 91 del Testo Unico del 5 giugno 1939, n. 1016.

Art. 22.

Nomina del Consiglio costitutivo.

Il Consiglio costitutivo fino all'approvazione del Regolamento di cui all'articolo 10 della presente legge, sarà composto dai seguenti membri:

dal Direttore tecnico del Parco Nazionale del Gran Paradiso per la Presidenza del Consiglio dei Ministri;

dal Direttore generale del Corpo forestale dello Stato o da un suo rappresentante, per il Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste;

dal Presidente dell'Istituto Nazionale delle Ricerche, o un suo rappresentante e da un esperto in pedagogia, nominati dal Ministero della Pubblica Istruzione;

da quattro membri nominati dalla Giunta regionale del Trentino-Alto Adige di cui uno esperto per il Turismo, due esperti di problemi agro-silvo-pastorali e un magistrato di grado non inferiore al sesto.

Saranno membri aggregati con voto deliberativo, limitatamente alle questioni di interesse locale, un rappresentante rispettivamente per le provincie di Trento, Bolzano, Brescia e Sondrio.

Saranno membri con voto consultivo il Capo dell'Ispettorato agrario regionale o un suo rappresentante; il Presidente della Federazione italiana della caccia o un suo rappresentante; il Presidente della Sezione provinciale di Trento della Federazione italiana della caccia; il Presidente della Società alpinisti tridentini, il

Presidente o un suo rappresentante del Touring Club Italiano, e le altre persone che verranno chiamate a collaborare dallo stesso Consiglio direttivo.

Art. 23.

Contratti di caccia.

Il regolamento di cui all'articolo 10 della presente legge potrà revocare i contratti di caccia e pesca stipulati dopo la data di pubblicazione della presente legge, sciogliere gli altri mediante indennizzo, anticiparne la scadenza o regolare l'esercizio della caccia per il tempo

di validità dei contratti, tenendo conto dell'opera svolta dagli interessati nella ricostruzione del patrimonio venatorio e naturalistico.

Art. 24.

Mezzi iniziali dell'impianto.

Per l'attrezzatura iniziale del Corpo delle guardie del Parco Nazionale Brenta Adamello Stelvio, il Ministero della difesa fornirà le armi necessarie. L'Ente potrà di norma fare acquisti dall'Amministrazione dell'esercito alle stesse condizioni dei Corpi militari.



